

**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

**Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849**

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del cinque luglio duemilaventuno

-----  
O G G E T T O: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS.N.267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DELL'AMBITO S04-1 DELLE COMPETENZE E FUNZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE 2019/2021 (ANNO 2021).  
-----

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 17,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.10906 del 29.06.2021 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Nicola PELLEGRINO, Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
SIANI Fabiana	SI	CAPALDO Antonella	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
PELLEGRINO Nicola	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
FLORIO Cristina	SI	D'ALESSIO Rolando	SI
MELAGRANO Adele	SI	ESPOSITO VALTER	SI
FEREOLI Antonio	SI	GAIOLA Ilaria	SI
GIELLO Marina	SI	MADDALO Angelo	SI
FOGLIA Maurizio	SI	BONAVITA Saviana	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso Che:

- la legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali” individua nel “Piano di Zona” (art. 19) di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 lo strumento fondamentale per la realizzazione degli interventi sociali e socio-sanitari;
- la L.R. 23.10.2007 n. 11 e s.m.i. “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8.11.2000 n. 328” prevede che i Comuni, su proposta del Coordinamento Istituzionale dei Comuni associati in ambiti territoriali, adottino le forme associative per l’esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000;
- le risorse del Fondo Sociale Regionale, di cui all’art. 50 della L.R. 11/2007 sono vincolate alla programmazione di Piani di Zona dei diversi ambiti territoriali, definiti dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 19 della stessa legge;
- la Regione Campania, con la deliberazione n. 320 del 03.07.2012 ha approvato la modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 14.02.2011, tra i quali quello denominato S04, composto dai Comuni dei Distretti Sanitari 65 e 68;
- la Regione Campania con la Deliberazione n. 670 del 17.12.2019, a parziale modifica della predetta D.G.R. n. 320/2012, ha approvato l’istituzione, ex art. 19 L.R. n. 11/2007, di due nuovi ambiti territoriali denominati S04-1 ed S04-2, il primo composto dai Comuni del Distretto Sanitario 65 (Battipaglia quale Comune Capofila in via provvisoria, Bellizzi ed Olevano Sul Tusciano) ed il secondo composto dai Comuni del Distretto sanitario 68;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni dell’Ambito S04 delle competenze e funzioni per l’attuazione della programmazione del Piano sociale Regionale 2019/2021) (anni 2019 e 2020);
- con la deliberazione n. 2 del 03.02.2020 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S04, nel prendere atto della predetta D.G.R. n. 670/2019, ha condiviso la nota della Dirigente Regionale, Dott.ssa Maria Somma, prot. 65860 del 31.01.2020, contenente le prime indicazioni sulle modalità operative e sulla tempistica per l’attivazione dei due nuovi ambiti, fermo restando che occorre garantire sempre la continuità dei servizi ai cittadini;
- l’Ufficio di Piano Ambito S4 ha trasmesso: a) il prospetto dei servizi che dovranno essere attivati dal nuovo Ambito S04-1, a partire dal prossimo mese di Febbraio 2021; b) il prospetto dei servizi in corso di svolgimento che dovranno essere garantiti ai cittadini in continuità da parte dell’ex Ambito S04; c) il prospetto delle quote di compartecipazione, relative all’anno 2020, dovute dai Comuni dell’Ambito S04-1;

Evidenziato che:

- l’art. 14 comma 27 della legge 30.07.2010 n. 122 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e s.m.i., stabilisce quali sono le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, 2° comma lettera P), della Costituzione, tra le quali quella della “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, 4° comma, della Costituzione”;
- il Piano Sociale Regione 2019/2021, approvato ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2007, prevede il necessario superamento della forma associativa della Convenzione, ex art. 30 del T.U.E.L., in quanto strumento sempre meno adeguato a garantire assetto organizzativi e gestionali coerenti con la funzione fondamentale attribuita agli Ambiti Sociali territoriali, per privilegiare, invece, forme associative più strutturate ed autonome sul piano giuridico ed organizzativo come i Consorzi, costituiti secondo le norme per le Aziende speciali, o l’unioni di Comuni in caso di una pluralità di funzioni, capaci di garantire in modo più efficace la continuità e qualità dei servizi sociali e socio-sanitari;

- il Piano Regionale Sociale 2019-2021, inoltre, in esecuzione di tali indirizzi, prevede premialità economiche a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla convenzione ex art. 30 del T.U.E.L.;

Considerato che:

- i tempi tecnici ed istituzionali per la gestione associata tra i Comuni dell'Ambito S04-1 delle competenze e funzioni per attuare il completamento della programmazione del Piano Sociale Regionale 2019-2021 (anno 2021) a mezzo di consorzio, secondo le norme per le aziende speciali, consigliano di costituire il nuovo Ambito, in via transitoria, a mezzo convenzione, ex art. 30 T.U.E.L., al fine di garantire la continuità dei servizi;
- a tal fine, sulla scorta di quanto convenuto tra i Sindaci o loro delegato dell'ambito S04-1, di cui ai verbali n. 1 del 17.01.2020, n. 2 del 23.09.2020 e n. 3 del 21.12.2020, è stato condiviso lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, per la costituzione del nuovo Ambito, fermo restando l'impegno a superare la forma associativa transitoria della convenzione con altre forme associative previste dalla vigente normativa regionale in materia entro il 31.12.2021, per l'attuazione della programmazione del prossimo Piano Sociale Regionale 2022-2024;

Vista la nota prot. 3421 del 22.02.2021, con la quale il suindicato schema è stato trasmesso ai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 25, comma 5 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Udito l'intervento del Sindaco (contenuto nel resoconto integrale della seduta consiliare) che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, propone all'intero consesso consiliare di votare emendamenti, contenuti in una nota che si allega alla presente deliberazione, alla proposta iscritta al quarto punto all'ordine del giorno, considerati alcuni refusi presenti sullo schema di convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi del nuovo Ambito S04-1, inviato ai consiglieri che vanno corretti;

Udito l'intervento del consigliere D' Alessio, contenuto nel resoconto integrale della seduta consiliare;

Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale chiede ai consiglieri di votare gli emendamenti allo schema di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. composto da n. 17 articoli disciplinante l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi del nuovo Ambito S04-1, costituito con D.G.R.C. n. 670 del 17.12.2019 per la realizzazione del Piano Sociale Regionale 2019/2021 (anno 2021), ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 11/2007 e ss.mm.ii., schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 17 consiglieri, Voti favorevoli n. 17 consiglieri;

Considerato che il Consiglio Comunale vota all'unanimità gli emendamenti allo schema di convenzione suddetto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello stesso schema di convenzione così come emendato;

Vista la legge 328/2000;

Vista la L.R. Campania n. 11/2007 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 17 consiglieri, Voti favorevoli n. 17 consiglieri;

**DELIBERA**


- 1) DI APPROVARE lo schema di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. composto da n. 17 articoli disciplinante l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi del nuovo Ambito S04-1, costituito con D.G.R.C. n. 670 del 17.12.2019 per la realizzazione del Piano Sociale Regionale 2019/2021(anno 2021), ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 11/2007 e ss.mm.ii., schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che la forma associativa di cui innanzi ha carattere transitorio con impegno ad assumere, entro il 31.12.2021, altre forme associative previste dalle vigenti norme regionali in materia, in ossequio alle indicazioni contenute nel P.S.R. 2019-2021;
- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Campania, all'ASL Salerno, al Comune Capofila dell'Ambito S4.
- 4) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione, resa nei modi e forme di legge la presente deliberazione, , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 recante il T.U.E.L. con il seguente esito di votazione: Presenti n.17 consiglieri, Voti favorevoli n.17 consiglieri

Data: 25.03.2021

REDATTORE DELLA PROPOSTA : Dott. Alfonso Del Vecchio

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata tra i comuni dell'Ambito S04-1 delle competenze e funzioni per l'attuazione della programmazione del piano Sociale Regionale 2019/2021 (anno 2021).

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. Data 25.03.2021  IL RESPONSABILE Dott. Alfonso Del Vecchio 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Data 25.03.2021  IL RESPONSABILE Dott. Granfranco Bassi 

DELIBERAZIONE DI C.C. n. 13 del 05-07-2021

ART. 16.  
regolamento  
d.c.  
COMMA 1.

NOTIFICAZIONE DI CORRIGENDI  
Prot. 21 del 22/02/2021.

Escludendo.

ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE  
GESTIONE ASSOCIATA - FMI  
COMUNI DI BATTIPAGLIA - OLEVANO  
NUOVO Pd. 7 -

ART. 5 - 1° comma : manca la parola "sociale e" : il testo è: ...le funzioni tecnico-amministrative in materia sociale e sociosanitaria...

ART. 7 - Manca nello schema approvato da Battipaglia e Olevano sul Tusciano.

ART. 7 Comune di Battipaglia (art. 8 convenzione Bellizzi). Punto A) : Manca tutto l'elenco delle funzioni del Coordinamento, da lettera a) a lettera g).

ART. 7 Comune di Battipaglia (art. 8 convenzione Bellizzi). Punto B), penultimo comma: alla fine del comma nello schema di Battipaglia mancano le parole "Campania 2019-2021".

ART. 12 - Privacy, anticorruzione e trasparenza, diritto d'accesso e tutela degli utenti.  
Manca nello schema di Bellizzi

Proposte di Corrigendi  
del 5/02/2021 -

Affon

Accesso n. 6 dell'area d.i.e.p.



## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

per la gestione associata tra i Comuni dell'Ambito S04-1, istituito con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.670 del 17-12-2019, delle competenze e funzioni per l'attuazione della programmazione del Piano Sociale Regionale.

(ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Battipaglia, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale S04-1, Piazza Aldo Moro, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito di seguito generalizzati:

1. FRANCESE CECILIA, nata a Battipaglia il 23/06/1956, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Battipaglia, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. VOLPE DOMENICO, nato a Salerno il 02/11/1955, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Bellizzi, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. VOLZONE MICHELE, nato a Olevano sul Tusciano il 03/05/1955, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano, per conto e nell'interesse del quale agisce;

**Premesso che:**

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle regioni, alle Province ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, e che il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 6 della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione di piani di zona all'interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Premesso altresì che:**

- la L.R. Campania n. 11/2007, come modificata dalla L.R. n. 15/2012, stabilisce:

- all'art.7 che *"i Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge, fatto salvo il caso in cui il singolo Comune coincida con l'estensione territoriale dell'Ambito determinato ai sensi dell'art. 19;*
- all'art. 10 che *"i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti all'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale";*
- al medesimo art. 10 della L.R. 11/2007 e s.m.i., al comma 2 che per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale, i Comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 19, *" adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 11,..... (omissis), le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale d'Ambito, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.";*
- l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. n. 122/2010, come novellato dall'art. 19, comma 1 della L. n. 135/2012), individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 4 della Costituzione";*

**Evidenziato che la Regione Campania:**

- con la Deliberazione n. 320 del 03/07/2012, ha approvato la modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011, tra i quali quello denominato S04, composto dai Comuni dei distretti sanitari 65 e 68;
- con la Deliberazione n. 670 del 17/12/2019, a parziale modifica della predetta D.G.R. n. 320/2012, ha approvato l'istituzione, ex art. 19 L.R. n. 11/2007, di due nuovi Ambiti territoriali denominati S04-1 ed S04-2, il primo composto dai Comuni del distretto sanitario 65 (Battipaglia quale Comune capofila in via provvisoria, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano) ed il secondo composto dai Comuni del distretto sanitario 68;

**Dato atto che:**

- con la Deliberazione n. 2 del 03/02/2020, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale S04, nel prendere atto della predetta D.G.R. n. 670/2019, ha condiviso la nota della Dirigente Regionale, dott.ssa Maria Somma, prot. n. 65860 del 31/01/2020, contenente le prime indicazioni sulle modalità operative e sulla tempistica per l'attivazione dei due nuovi ambiti, fermo restando che occorre garantire sempre la continuità dei servizi ai cittadini;
- l'Ufficio di Piano dell'Ambito S04 ha trasmesso: a) il prospetto dei servizi che dovranno essere attivati dal nuovo Ambito S04-1, a partire dal prossimo mese di febbraio 2021; b) il prospetto dei servizi in corso di svolgimento che dovranno essere garantiti ai cittadini in continuità da parte dell'ex Ambito S04; c) il prospetto delle quote di compartecipazione, relative all'anno 2020, dovute dai Comuni dell'Ambito S04-1;

**Dato atto che** la presente convenzione, il cui schema, condiviso dai Sindaci del nuovo Ambito S04-1 è stato preventivamente approvato dai Consigli dei Comuni dell'Ambito Territoriale S04\_1 con le seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:

1. Comune di Battipaglia, Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
2. Comune di Bellizzi, Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
3. Comune di Olevano sul Tusciano, Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, **si conviene e stipula** la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., considerando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi e delle attività previste dal Piano Sociale di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale S04-1, ai sensi degli articoli 7 e 10 della Legge Regionale n. 11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi e progetti di competenza saranno gestiti in forma associata, con erogazioni dei relativi servizi, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti in materia e gli specifici indirizzi che saranno assunti dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

## **Art. 2 - Finalità**

Gli Enti sottoscrittori, con il presente atto, costituiscono la forma associativa della “**Convenzione**” di cui all’art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. per gestire in forma unitaria, semplificata ed integrata, nel rispetto delle reciproche competenze:

- a) La programmazione ed il coordinamento degli interventi per il benessere e la salute della comunità territoriale distrettuale, comprensive del programma a livello locale per l’attuazione dello stesso mediante fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali;
- b) la programmazione ed il coordinamento di interventi a livello territoriale distrettuale nelle aree del disagio, degli anziani, dei disabili, delle famiglie con minori, delle misure di contrasto alla povertà per la gestione della presente convenzione;
- c) l’esercizio delle correlate competenze e funzioni amministrative attraverso l’Ufficio di Piano;
- d) ogni altra attività e funzione relativa alla materia trattata, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

## **Art. 3 - Durata**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della sua stipula. Le parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, ad individuare una nuova forma associativa delle funzioni e le forme di gestione del sistema integrato dei servizi del Piano di Zona, in conformità agli indirizzi formulati dalle vigenti norme regionali in materia e in ossequio alle indicazioni contenute nel P.S.R. 2019-2021.

L’attuazione di tale impegno avverrà entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto. La scelta della forma associativa, tra quelle previste dal D. lgs n. 267/2000, nel rispetto del principio di autonomia locale, è affidata al Coordinamento istituzionale di Ambito (*Piano Sociale della Regione Campania 2019 - 2021 Parte IV - IV 1.1*).

## **Art. 4 - Principi ed obiettivi**

L’organizzazione in forma associata di cui alla presente convenzione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
- preciso rispetto dei termini del procedimento e della carta dei servizi;
- rapida risoluzione di contrasti e delle difficoltà interpretative;

- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento delle attività di programmazione;
- professionalità ed efficienza del personale da impiegare;
- massima attenzione ai profili di legittimità, legalità e trasparenza afferenti le attività di competenza;
- pari trattamento nei confronti di ogni Ente convenzionato;
- adeguata pubblicità degli atti adottati e delle attività svolte;
- piena sostenibilità e concreto contenimento dei costi; - pareggio di bilancio.

L'attuazione del Piano di Zona è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento, fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando, in particolare, le risorse locali di solidarietà e di ~~auto~~-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e verifica dei servizi;
- garantire il diritto dei cittadini alla scelta dei servizi offerti;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivanti dalle forme di concertazione;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, tese a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte, con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
- dare risposte unitarie ai bisogni del territorio, garantendo procedure amministrative coerenti con una gestione uniforme del piano Sociale di Zona sull'intero territorio dell'Ambito.

#### **Art. 5 - Impegni dei Comuni contraenti**

I Comuni contraenti trasferiscono al Coordinamento Istituzionale di Ambito l'esercizio unitario di tutte le competenze e le funzioni tecnico-amministrative in materia sociale e socio-sanitaria che

costituiscono espressione delle funzioni normativamente attribuite all'Ambito Sociale, relativamente alla programmazione del Piano Sociale di Zona.

#### **Art. 6 - Comune capofila**

I Comuni contraenti, in virtù della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale di Ambito S04-1 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, prendono atto che l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale S04-1 è il Comune di Battipaglia.

Il Sindaco del Comune capofila, attraverso il suo legale rappresentante pro-tempore, assume la legale rappresentanza dell'Ambito S04-1 e della presente Convenzione, con le specifiche competenze che da ciò normativamente derivano, nei rapporti con i terzi ed in giudizio e si obbliga a dare esecuzione alle decisioni del Coordinamento Istituzionale di Ambito.

Esso svolge, in favore dell'Ambito S04-1, la funzione contabile attraverso il proprio Servizio Finanziario e dovrà costituire, nel proprio Bilancio e nel Piano Esecutivo di Gestione, uno o più capitoli dedicati, nei quali dovranno confluire le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale (art. 52 bis, comma 1, L.R. 11/2007); in particolare provvederà alla iscrizione nel proprio bilancio delle poste attive e passive relative alla gestione dell'Ambito S04-1.

Il Comune capofila, attraverso la tecnostruttura dell'Ufficio di Piano, implementa tutte le attività di propria competenza.

All'Ufficio di Piano dell'Ambito S04-1 è attribuita la funzione di centro di costo e centro di responsabilità relativi al Fondo Unico di Ambito per l'implementazione del Piano di Zona (art. 23, comma 4, L.R. 11/2007).

Il Comune capofila, nell'espletamento della propria attività, assicura l'imparzialità e la massima tensione all'interesse generale del proprio operato, in relazione alle esigenze dei cittadini di tutti i Comuni convenzionati.

Esso, altresì, garantisce un rapporto di massimo dialogo e confronto con gli Enti convenzionati al fine di venire incontro, nei limiti della plausibilità, ad ogni loro esigenza e di scongiurare qualsiasi potenziale controversia.

Per i servizi garantiti e previsti nel Piano Sociale di Zona, ciascun Comune, con propri fondi, può richiedere ampliamenti degli stessi con gestione amministrativa a cura dell'Ufficio di Piano.

## Art. 7 - Organi

Gli Organi dell'Ambito Territoriale S04-1 sono:

A) Il Coordinamento Istituzionale di Ambito (C.I.A.)

L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dell'Ambito S04-1 fa diretto e puntuale riferimento all'organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale di Ambito, il quale è deputato alla funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della rete integrata di interventi e di servizi sociali e socio-sanitari di Ambito. Esso è il soggetto promotore e garante dei processi di *governance* e di sussidiarietà verticale ed orizzontale tra gli Enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i cittadini utenti.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito è costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o loro delegati politici, comunque espressione degli organi deliberanti, e dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di riferimento, o suo delegato, esclusivamente in materia di integrazione sociosanitaria.

Esso è presieduto dal legale rappresentante del Comune capofila, o dal suo delegato politico. Il Coordinamento Istituzionale di Ambito assume le proprie decisioni con atti di deliberazione, assicura l'efficacia e la trasparenza delle decisioni della Convenzione, ne cura la loro implementazione e la loro traduzione in atti di gestione tecnico-amministrativa che siano comunque tesi alla soddisfazione del cittadino utente.

Nel Coordinamento Istituzionale ogni componente detiene un voto.

Il Coordinamento Istituzionale, al fine di esercitare le predette funzioni, in particolare:

- a) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento;
- b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 11/2007 e s.m.i.;
- c) attribuisce, sino all'adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;
- d) propone ai Comuni associati la forma associativa per l'esercizio delle funzioni e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona d'ambito, ai sensi del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000);

- e) istituisce l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2007 e s.m.i., nomina il coordinatore dell'Ufficio di Piano, regola il funzionamento e i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta;
- f) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità della programmazione del piano di zona;
- g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

I regolamenti approvati dal Coordinamento Istituzionale producono effetti indipendentemente dal loro eventuale recepimento da parte degli organi di vertice degli enti aderenti.

#### B) L'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede nel Comune capofila. Qualora necessario od opportuno ed economicamente sostenibile, può essere istituita una ulteriore sede operativa presso uno o più Comuni afferenti l'Ambito.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e), della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii., l'Ufficio di Piano è la struttura tecnica di supporto alla realizzazione del Piano Sociale di Zona, avente il compito di elaborare ed attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale di Ambito. Svolge le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona, nel rispetto delle disposizioni regionali e degli indirizzi del Coordinamento Istituzionale di Ambito.

L'Ufficio di Piano cura i rapporti con l'Amministrazione regionale, l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli dell'Asl e supporta gli organismi della partecipazione, a tal fine individua le modalità attraverso cui favorire la partecipazione del Terzo Settore, fin dalla fase della programmazione, nonché il confronto con le Organizzazioni Sindacali, e le attività complessive di concertazione.

L'Ufficio di Piano deve operare per la creazione di un sistema stabile, equilibrato e positivo di collaborazione con i soggetti deputati alla gestione ed alla erogazione dei servizi socio-sanitari d'Ambito.

L'Ufficio di Piano è il soggetto istituzionalmente competente a provvedere agli accreditamenti necessari alle esigenze dell'Ambito Territoriale.

Esso, in particolare, esercita tutte le competenze previste dalla normativa regionale e, più specificatamente, dal Piano sociale Regionale efficace durante la sua operatività.

L'Ufficio di Piano si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, prioritariamente di personale già in organico presso il Comune capofila o distaccato dagli altri Comuni afferenti l'Ambito. Qualora tra questi ultimi non fosse rinvenibile personale atto a dotare l'Ufficio di Piano di tutte le professionalità necessarie, si potranno adottare forme di esternalizzazione delle funzioni da attuare con le modalità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare.

La composizione definitiva e completa dell'Ufficio di Piano, approvata, su proposta del Coordinatore dell'Ufficio medesimo, con specifico atto deliberativo del Coordinamento Istituzionale di Ambito, è strettamente connessa alle attività programmate dal Piano Sociale di Zona, tenuto conto dei compiti e delle funzioni che esso è chiamato a svolgere, nonché della sostenibilità economica individuata dal vigente Piano Sociale Regionale.

All'Ufficio di Piano, in ossequio al principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività gestionale, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

#### C) Il Coordinatore

Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Coordinatore che sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso. In particolare:

- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano interpellando direttamente, se necessario, i responsabili degli interventi di competenza;
- sollecita le Amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
- sovrintende affinché le attività del Piano Sociale di Zona siano improntate al conseguimento degli obiettivi indicati nella presente Convenzione;
- predisporre e/o adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi quelli che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno, nonché gli atti di gestione.

### **Art. 8 - Risorse economiche-finanziarie**

Ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii., i Comuni associati costituiscono il Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) per la realizzazione del Piano Sociale di Zona attraverso la istituzione, nel bilancio del Comune capofila, di uno o più capitoli dedicati, nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema locale.

Il Fondo Unico di Ambito è costituito da:

- risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS);
- altri fondi nazionali (FNA - Fondo Povertà - etc.);
- risorse del Fondo Sociale Regionale (FSR);
- risorse del Sistema delle Autonomie Locali (quote di compartecipazione dei Comuni);
- fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
- fondi europei a disposizione dell'Ambito, per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano Sociale di Zona;
- risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Le risorse del F.U.A. non possono essere utilizzate dall'Ente capofila per fini diversi da quelli previsti dal Piano Sociale di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito delibera la misura della contribuzione dei singoli Enti associati, tenendo conto delle spese complessive per l'Ambito S04-1, derivanti dalla necessità di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari (LEA), nonché dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), che intendono assicurare a tutto il territorio, sulla base del Piano Sociale di Zona che deve essere approvato per il triennio entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente al primo degli anni del triennio.

La pianificazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e dei livelli essenziali sociali deve essere approvata con riferimento alla situazione in essere alla data di approvazione e può essere variata nel corso degli esercizi finanziari solo in relazione alle eventuali successive variazioni del numero dei soggetti beneficiari dei differenti livelli.

A seguito dell'approvazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S04-1, ogni Ente associato, nell'approvare il bilancio di previsione per il triennio, adegua al Piano approvato la previsione di spesa per contribuzione, in modo da garantire la copertura finanziaria per il triennio di vigenza. La variazione del numero dei soggetti beneficiari comporta la variazione del Piano e va comunicata, con immediatezza, all'Ente associato interessato per consentire di adeguare in maniera tempestiva i propri documenti di programmazione economico-finanziaria.

Le spese eventualmente disposte in assenza di copertura, accertata nei modi e nelle forme di cui ai principi contabili, costituiscono debiti fuori bilancio.

Nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente capofila viene creata un'apposita sezione di Piano esecutivo di Gestione, sia per la parte di entrata che di spesa, gestita dall'Ufficio di Piano. La Regione Campania accrediterà al Comune capofila, delegato a svolgere la funzione contabile

relativa all'Ufficio di Piano, tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata di cui alla presente Convenzione.

#### **Art. 9 - Rendiconto di gestione**

Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Il rendiconto viene redatto e sottoposto dall'Ufficio di Piano all'approvazione del Coordinamento Istituzionale di Ambito, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 dicembre in coincidenza con l'aggiornamento annuale del Piano Sociale di Zona.

#### **Art. 10 - Monitoraggio e controlli – Indicatori**

La gestione Associata nell'Ambito Territoriale S04-1 rappresenta la modalità di erogazione delle funzioni e dei servizi che deve procedere verso una costante azione di potenziamento dei medesimi.

La necessità di tenere collegate positivamente le realtà istituzionali dell'Ambito territoriale richiede di verificarne il funzionamento, mediante un monitoraggio e controllo costanti.

La verifica periodica dovrà aggiornare, almeno ogni semestre, il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'Ambito, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero complessivo di utenti;
- rilevazione dei dati di efficienza ed efficacia della struttura (costo complessivo del servizio e costo per utente);
- grado di soddisfacimento dell'utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di questionari.

Ulteriori e diversi elementi di monitoraggio potranno essere indicati dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

#### **Art. 11 - Pubblicazioni**

L'Ufficio di Piano, nell'ambito delle funzioni delegate, cura la partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni, in ordine al funzionamento, al gradimento e alla distribuzione dei servizi sociali programmati sul territorio dell'Ambito S04-1. A tal fine, l'Ufficio di Piano può predisporre o utilizzare pubblicazioni periodiche, relative all'attività istituzionale dell'Ufficio di

Piano e ad ogni altra attività promossa dall'Ufficio stesso e da altri soggetti che intendono veicolare iniziative, proposte e progetti.

Gli Enti Locali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio di Piano e/o al Comune capofila le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività della presente Convenzione.

#### **Art. 12 – Privacy, anticorruzione e trasparenza, diritto d'accesso e tutela degli utenti**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, di anticorruzione e trasparenza, di diritto d'accesso, predisponendo apposita disciplina in materia.

L'Ambito territoriale istituisce l'ufficio di tutela degli utenti che ha il compito di sollecitare, a seguito di reclami, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali adottata, e ne disciplina il suo funzionamento e l'esercizio delle attività dell'ufficio.

#### **Art. 13 - Approvazione, efficacia e pubblicità della Convenzione**

I Comuni aderenti approvano con deliberazione consiliare lo schema della presente Convenzione e ne autorizzano la sottoscrizione nei modi e nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000. Di tale approvazione è data notizia attraverso l'affissione all'albo pretorio degli Enti sottoscrittori, la comunicazione formale alla Provincia di Salerno, all'ASL di Salerno e distretto sanitario di riferimento e alla Regione Campania.

La Convenzione ha efficacia tra le parti ed è opponibile a terzi dal momento della sua sottoscrizione.

#### **Art. 14 - Modifiche della Convenzione**

Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere proposta dal Coordinamento Istituzionale e approvata in maniera conforme e nei modi di legge da tutti gli Enti associati. I singoli Enti che intendono ampliare i servizi gestiti con le modalità previste della Convenzione possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la tipologia dei servizi ulteriori e le relative risorse che intendono trasferire alla gestione associata, in aggiunta alla loro quota di compartecipazione al Fondo Unico di Ambito.

### **Art. 15 - Controversie e Foro competente**

Al Coordinamento Istituzionale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza dei componenti assegnati, con l'eventuale ausilio di adeguate professionalità, eventuali controversie che insorgano nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Il Foro competente per eventuali controversie tra gli Enti costituenti la presente Convenzione e/o tra questi e l'Ufficio di Piano o il Comune capofila, è quello di Salerno.

### **Art. 16 - Bollo e registro**

Per la presente convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Essa gode, altresì, dell'esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 agosto 1992.

### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso riferimento alle vigenti normative in materia in quanto applicabili.

Addi \_\_\_\_\_

Per il Comune di Battipaglia


\_\_\_\_\_

Per il Comune di Bellizzi

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Olevano sul Tusciano

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 13 del cinque luglio duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dott. Nicola PELLEGRINO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 12 LUG 2021

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 12 7 LUG 2021

Dalla Residenza Municipale, addì 12 LUG 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 12 LUG 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI